

Cittadini e stranieri

LA CITTADINANZA

- La **(declinante) importanza** storico-politica delle regole su acquisto e perdita della cittadinanza
- La **Costituzione** vieta la perdita della cittadinanza per motivi politici ma
 - né fissa i principi per la sua acquisizione
 - né prevedeva in origine una riserva di legge statale in materia (v. ora art. 117.2.i) Cost. post l. cost. 3/2011)

Cittadini e stranieri

Le modalità d'acquisto della cittadinanza (l. 91/1992)

- **Per nascita** in base a:

a) **ius sanguinis** come criterio generale: figlio di (anche un solo) genitore italiano

➤ fine: preservare identità etnico-culturale

b) **ius soli** come criterio sussidiario: nato in Italia da genitori entrambi apolidi o ignoti o che cittadini di uno Stato per la cui legge non possono trasmettere la cittadinanza

➤ fine: includere gli stranieri nelle comunità statali con forte immigrazione (USA, Brasile, Argentina, Germania)

Cittadini e stranieri

- **Dopo la nascita** in base a:

- a) **estensione o trasmissione** (*iuris communicatio*) da un cittadino

italiano ad uno che non lo è (art. 2) perché

- ricosciuto o dichiarato giudizialmente figlio

- adottato

- sposato: estensione non più automatica ma su istanza da presentare dopo 2 anni di residenza in Italia (3 se all'estero) per evitare matrimoni di comodo

- entro i successivi 4 anni tale istanza può essere respinta

- a) d'ufficio dal Prefetto per condanna penale, separazione, mancata residenza o non conoscenza lingua italiana

- b) discrezionalmente dal Ministro dell'Interno per comprovati motivi di sicurezza pubblica

Cittadini e stranieri

b) beneficio di legge allo straniero (art. 4)

- il cui genitore o nonno era cittadino per nascita (**oriundo**) se:
 - a) ha prestato il servizio militare o ha lavorato per lo Stato italiano
 - b) raggiunge la maggiore età in Italia dove ha legalmente risieduto da almeno 2 anni

- nato e residente ininterrottamente in Italia fino a **maggiore età** purché presenti domanda entro un anno (altrimenti domanda di concessione: v. *infra*)
 - per abbreviare tempi proposta di attribuire cittadinanza a chi
 - ✓ figlio di straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo (almeno 5 anni) (***ius soli temperato***)
 - ✓ frequentato con esito positivo ciclo scolastico di almeno 5 anni (***ius culturae***)

Cittadini e stranieri

- c) concessione della cittadinanza** (cd. naturalizzazione) allo straniero che conosce la lingua italiana (art. 9)
- legalmente residente in Italia da almeno 10 anni (4 se cittadino UE; 5 se apolide) consecutivi (salvo eccezioni)
 - figlio o nipote di cittadino per nascita oppure nato in Italia, se vi ha risieduto da almeno 3 anni
 - maggiorenne che dopo adozione vi abbia risieduto per 5 anni
 - dipendente dello Stato italiano da almeno 5 anni
 - che ha reso eminenti servizi all'Italia o vi sia un eccezionale interesse dello Stato
- Cittadinanza tramite D.P.R. entro 48 mesi non automatico ma frutto di valutazioni discrezionali ma anche precise e complete (C. Stato, III 2920/2013): fonti economiche; assenza precedenti penali; serio sentimento di italianità
 - **Possibilità di più cittadinanze**

Cittadini e stranieri

Perdita della cittadinanza

- Mai per «motivi [di dissenso] politici» (art. 22 Cost.) o «arbitrariamente» (art. 15 UDHR) ma per
 - a) **espressa rinuncia** dopo aver acquisito la cittadinanza dello Stato estero di residenza
 - b) **non aver ubbidito all'intimazione del Governo di abbandonare** servizio militare o impiego pubblico estero
 - possibile **riacquisto della cittadinanza**
 - c) **indegnità** al termine dello stato di guerra con un Stato presso cui ha lavorato o svolto servizio militare
 - d) **revoca dell'adozione** per propria colpa o per rinuncia
 - impossibile **riacquisto della cittadinanza**

Cittadini e stranieri

- **Perdita della cittadinanza acquisita dagli stranieri** per residenza legale fino alla maggiore età, matrimonio o concessione
 - entro tre anni dalla condanna definitiva per gravi reati (terrorismo, eversione dell'ordine costituzionale, associazione sovversiva, banda armata)
 - violazione del principio d'eguaglianza rispetto ai cittadini che commettono gli stessi reati? Acquisizione apolidia?

Cittadini e stranieri

- L'attuale disciplina legislativa sulla cittadinanza è
 - **inadeguata**: Italia da terra d'emigrazione a terra d'immigrazione (nel 1992 600 mila stranieri; oggi 5,2 milioni, pari a 8,8% popolazione residente - censimento 2021)
 - **contraddittoria** perché la cittadinanza è
 - ✓ accordata a figli di emigrati che vivono da tempo all'estero,
 - ✓ negata a stranieri che vivono da tempo in Italia, in violazione del principio *no taxation without representation*

Cittadini e stranieri

LO STATUS DI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA Articoli 9 TUE e 20.1 TFUE


È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

- “Diritto di **circolare e soggiornare** liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi” (art. 21 TFUE)
 - Accordi Schengen 1985 (Sistema Informazione: 28 Stati) che include paesi UE (tranne IRL, ROM, BUL, CRP) e no (ISL, NOR, CH)

L'AREA SCHENGEN

Membri attuali:

- Stato membro dell'UE
- Stato non membro dell'UE
- Stato membro dell'UE al di fuori dell'area Schengen
- Stato membro dell'UE candidato all'area Schengen



Fonte: Parlamento europeo, ġska komisija

A graphic of a travel sign. At the top, there is a yellow arrow pointing left towards a circular logo containing the text 'EU EEA CH' surrounded by yellow stars. Below the logo, the text 'CITTADINI - CITIZENS' is written in white. Underneath that, a red horizontal bar contains the text 'Fermarsi prima della linea ROSSA' and 'Stop before RED line' in white. At the bottom, the text 'TUTTI I PASSAPORTI' and 'ALL PASSPORTS' is written in white. A yellow arrow points down at the bottom right corner.

Cittadini e stranieri

- Diritto di **voto e di eleggibilità** alle elezioni comunali (art. 10 TUE; esclusi Sindaco e Vice-Sindaco: d.lgs.197/1996) e alle elezioni europee (art. 22.1 TFUE; ll. 9/1989 e 483/1994)
- **Diritto alla tutela diplomatica** da parte di Stato membro se IL proprio non ha rappresentanza diplomatica in uno Stato terzo
- Diritto di rivolgere **petizioni** al Parlamento europeo, di sottoporre **iniziative** alla Commissione europea e di ricorrere al **Mediatore** comunitario
- Diritto di godere dei **diritti fondamentali** della CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni e di non subire **discriminazioni** tra cittadini italiani e europei su norme e principi dell'UE (art. 53 l. 234/2012)

Cittadini e stranieri

LO STRANIERO NELLA COSTITUZIONE

Articolo 10.2 Cost.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali

- Rinvio al diritto internazionale **consuetudinario e pattizio** (UDHR, CEDU e CDFUE; fonti di diritto UE)
 - clausola integrativa e non di deroga alla Costituzione
 - riserva di legge relativa e rinforzata (per contenuto): **T. U. Immigr.**
- Superamento della **clausola di reciprocità** (art. 16 disp. prel. c.c.: «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali»)

Cittadini e stranieri

I DIRITTI FONDAMENTALI DELLO STRANIERO

I diritti riconosciuti in Costituzione a TUTTI

- **Libertà e diritti civili:** personale (art. 13); domicilio (art. 14); libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15); libertà di religione (art. 19) e d'espressione (art. 21.1); divieti di privazione della capacità giuridica e del nome per motivi politici (art. 22), di prestazioni personali e patrimoniali non imposte per legge (art. 23) e di trattamenti sanitari obbligatori non imposti per legge (art. 32.2); libertà d'iniziativa economica (art. 41.1)
- **Diritti giurisdizionali:** tutela giurisdizionale di diritti e interessi legittimi (art. 24.1); giudice naturale (art. 25.1); irretroattività della legge penale sfavorevole (artt. 25.2-3)

Cittadini e stranieri

- **Diritto all'istruzione** (art. 34), specie per i figli minori
- **Diritto salute** (art. 32.1)
 - diritto ad essere temporaneamente ammessi nel territorio italiano per necessità di pubblico soccorso (via mare; v. infra)
 - diritto a cure ambulatoriale e ospedaliere urgenti e essenziali, tanto più se indisponibili nello Stato di origine o provenienza
 - divieto di espulsione per straniera in gravidanza fino a 6 mesi dopo il parto e stranieri affetto da gravi malattie
 - divieto degli ufficiali sanitari di segnalare clandestini o irregolari
 - diritto a non essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti anche se ha commesso reati

Cittadini e stranieri

I diritti riservati espressamente ai soli CITTADINI

- **Principio di eguaglianza** (art. 3)
- **Libertà negative**: di circolazione e di soggiorno (art. 16)
- **Diritti sociali**: lavoro (art. 4.1); assistenza sociale (art. 38.1)
- **Diritti politici**: riunione (art. 17); associazione (art. 18), specie in partiti (art. 49); petizione (art. 50); voto (art. 48); accesso a uffici pubblici e cariche elettive (art. 51)
 - diritto di voto degli stranieri solo a livello locale (art. 9.12.d) TUI): Consigli comunali circoscrizionali; organi consultivi di rappresentanza locale; referendum consultivi locali e regionali (Statuti regionali; C. cost. 379/2004)

Cittadini e stranieri

I DOVERI COSTITUZIONALI

- **Imposti a tutti**

- dovere come genitori di mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30.1)
- dovere di concorrere alle spese pubbliche (art. 53.1)
- dovere di prestazioni personali e patrimoniali imposte per legge (artt. 23)

- **Imposti ai soli cittadini**

- dovere di svolgere un lavoro che concorra al progresso materiale e spirituale della società (art. 4.2)
- dovere di voto (art. 48.2)
- dovere di difesa della Patria e servizio militare (art. 52.1)
- dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54.1)

Cittadini e stranieri

LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE SUI DIRITTI FONDAMENTALI NON RICONOSCIUTI ALLO STRANIERO

- Il **principio d'eguaglianza**, benché riferito dall'art. 3 ai soli cittadini, “vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare [i] diritti fondamentali” (C. cost. 120/1967, 2) sul godimento dei quali esso «in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero» (C. cost. 62/1994, 4)
 - **divieto di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi** (art. 43 TUI)
- Oggi la giurisprudenza costituzionale considera cittadino e straniero assolutamente eguali nei **diritti di libertà fondamentali** che spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (C. cost. 105/2001)

Cittadini e stranieri

- Il legislatore può **legittimamente trattare in modo diverso** gli stranieri regolari rispetto ai cittadini nel godimento dei diritti loro non costituzionalmente garantiti (circolazione, voto) in base a “differenze di fatto” o di posizioni giuridiche (C. cost. 104/1969; 244/1974) “che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento” (C. cost. 144/1970)
- «**Regimi differenziati di trattamento**» legittimi se la causa normativa non è “palesamente irrazionale o del tutto arbitraria” (C. cost. 432/2005)

Cittadini e stranieri

T.U. Immigrazione

(TUI: d.lgs. 286/1998 c.d. Turco-Napolitano e successive modifiche;)

Art. 2.1 *Diritti e doveri dello straniero*

Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti

Cittadini e stranieri

INGRESSO DELLO STRANIERO NEL TERRITORIO ITALIANO

- «Il potere di disciplinare l'immigrazione rappresenta un profilo essenziale della sovranità dello Stato, in quanto espressione del controllo del territorio” (C. cost. 353/1997)

1) **Passaporto** valido o documento equipollente

2) **Visto d'ingresso** di breve durata (max. 90 gg.) rilasciato dalle nostre rappresentanze diplomatiche per

- studio, ricongiungimento familiare, adozione, cure mediche, tirocinio, turismo, umanitari (per organizzare c.d. corridoi)
- lavoro subordinato (D.P.C.M. “flussi”: click-day)

➤ **disponibilità mezzi di sussistenza sufficienti** per durata del soggiorno e – eccetto motivi di lavoro – per ritorno

Cittadini e stranieri

Il reato d'ingresso e soggiorno illegali

- Straniero **clandestino o irregolare** (per scadenza permesso)
- Da **illecito amministrativo a reato** (art. 10 bis ex l. 94/2009) punito con ammenda senza oblazione convertita in espulsione
 - va contro non la Costituzione (C. cost. 250/2010) ma direttiva 2008/115/CE sui rimpatri perché li ritarda (CGUE 6.12.2012 *Sagor*)
- Non trasformato in **illecito amministrativo per mancato esercizio delega legislativa** (art. 2.3.b) l. 67/2014) nonostante
 - privo d'effetto dissuasivo e anzi abbia aggravato le procedure
 - ipotesi di reato di favoreggiamento per chi soccorre i migranti

Cittadini e stranieri

- Incostituzionalità dell'**aggravante di clandestinità** (+ 1/3 pena) ex artt. 3.1 (eguaglianza formale) e 25.2 (punibilità della condotta tenuta e non delle qualità personali) Cost. (C. cost. 249/2010)

Cittadini e stranieri

IL RESPINGIMENTO (IMMEDIATO O DIFFERITO) ALLA FRONTIERA

- Gli stranieri senza visto d'ingresso (**clandestini**) sono respinti
 - immediatamente al valico dalla polizia di frontiera
 - successivamente se,
 - a) sottrattisi ai controlli di frontiera, sono fermati "all'ingresso o subito dopo" il nostro territorio (art. 10)
 - b) temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di soccorso, identificazione e prima assistenza sanitaria
 - come quasi sempre accade quando arrivano via mare in condizioni disperate e sono trasferiti in appositi punti di crisi (c.d. *hotspot*) allestiti nei Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA)

Cittadini e stranieri

- **Se non richiedenti asilo**: respingimento differito previo trasferimento in Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) da cui è vietato uscire
- **Se richiedenti asilo**: diritto ad attendere esito in Centri accoglienza richiedenti asilo (CARA), Centri di prima accoglienza (CDA) o, per mancanza posti, in Centri d'accoglienza straordinaria (CAS) (**sistema di c.d. prima accoglienza**: v. infra)
 - divieto respingimenti alla frontiera (verso Libia C. EDU 23.2.2012 *Hirsi Jamaa c. Italia*) e espulsioni collettive (C. EDU 1.9.2015 *Khlaifia c. Italia*)
 - Ministro dell'Interno non può limitare ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale per motivi di pubblica sicurezza se ciò impedisce a stranieri non solo d'essere salvati, ma anche sbarcati in luogo sicuro ove presentare domanda di asilo (Cass., III pen. 6626/2020 sul caso Rackete)

Cittadini e stranieri

- In entrambi i casi la detenzione amministrativa dello straniero e il suo (eventuale) respingimento differito con accompagnamento alla frontiera sono disposti dal Questore su convalida del giudice di pace perché lesivi della libertà personale (art. 13 Cost.) e non della libertà di circolazione (art. 16 Cost.) (C. cost. 275/2017)

Cittadini e stranieri

I DIRITTI COSTITUZIONALI DEGLI STRANIERI PRESENTI ALLA FRONTIERA O NEL TERRITORIO ITALIANO

- Oltre libertà, diritti civili, sociali e giurisdizionali riconosciuti dalla Costituzione a tutti, anche
- Diritto a **contrarre matrimonio**, anche se irregolari (C. cost. 245/2011 *ex artt. 2 e 29 Cost.*, 19 UDHR, 12 CEDU e 9 CDFUE)
- Diritto di **visitare il familiare detenuto**, salvo possibile (ma non obbligatoria) segnalazione all'autorità giudiziaria (circolare DAP 30.12.2009)
- Diritto alla **protezione internazionale**

Cittadini e stranieri

IL DIRITTO DI ASILO

Articolo 10 Cost.

3. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge

4. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici

- Diritto in base a condizioni oggettive paese di provenienza: permanenti, complessive ed effettive,
 - in assenza di legge, applicazione diretta art. 10.3 Cost.
- Diritto di asilo attuato tramite **tre forme di protezione**
 - **internazionale**: 1) Rifugio politico – 2) Protezione sussidiaria
 - **nazionale**: 3) Protezione umanitaria

Cittadini e stranieri

1. IL DIRITTO DI RIFUGIO POLITICO

(Conv. Ginevra 28.7.1951; d.lgs. 151/2007-25/2008; direttiva UE 2011/95)

- Rifugio politico in caso di **fondato timore di persecuzioni personali** per motivi di razza, sesso (omosessualità), lingua, religione, cittadinanza o nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale (tribù), opinioni politiche, condizioni personali (disabilità; matrimonio imposto; delitti d'onore) o sociali
- **Permesso** per 5 anni rinnovabile, ma revocabile per: assenza sopraggiunta dei requisiti; gravi crimini internazionali; pericoloso per la sicurezza pubblica per condanna definitiva per gravi reati
 - salvo casi divieto di espulsione o respingimento (v. infra)

Cittadini e stranieri

2. LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA, TEMPORANEA E PER RILEVANTI ESIGENZE UMANITARIE (art. 14 d.lgs. 251/2007)

- **Protezione sussidiaria** a favore dello straniero, pur non perseguitato, per il **fondato timore** che, tornando al Paese d'origine (anche a seguito d'extradizione), correrebbe «un **rischio effettivo di subire un grave danno**» (art. 2.1.g) d.lgs. 251/2007), quale
 - condanna a morte (art. 14; C. cost. 54/1979)
 - tortura (art. 19.1.1 TUI), pene o trattamenti inumani, crudeli e degradanti (C. EDU 28.2.2008; 5.4.2011)
 - grave minaccia alla vita per conflitto armato (Siria, Libia)
- Diritto al permesso di soggiorno per 5 anni (senza limiti numerici) con divieto di espulsione o respingimento

Cittadini e stranieri

- **La protezione temporanea** in caso di sfollati su decisione UE (direttiva 2001/55/CE recepita con d.lgs. 85/2003) attuata per la prima volta per l'Ucraina (decisione Consiglio UE 2022/382 del 4.3.2022)

oppure

- **La protezione temporanea nazionale per rilevanti esigenze umanitarie** (art. 20.1 TUI) in deroga alle disposizioni vigenti in caso di massicci flussi dovuti a conflitti, disastri naturali o eventi particolarmente gravi (ex Jugoslavia; Nord-Africa 2011)

Cittadini e stranieri

3. PERMESSI DI SOGGIORNO PER «CASI SPECIALI»

- Prima **permessi di soggiorno per motivi umanitari** rilasciati per «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» (abrogato art. 5.6 TUI)
 - clausola generale residuale di attuazione di diritto di asilo
- Oggi rilasciati dal Questore solo per **specifiche ragioni sociale non umanitarie**: vittime di violenza o grave sfruttamento; di violenza domestica o di particolare sfruttamento lavorativo; condizioni di salute di particolare gravità; calamità contingente e eccezionale che non consente rientro e permanenza sicuri nel Paese di destinazione; atti di particolare valore civile; rischio, in caso di espulsione e respingimento, di persecuzioni o torture, anche alla luce di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani © Riproduzione riservata 2023

Cittadini e stranieri

I DUE LIVELLI D'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

- **La «prima accoglienza»:** temporaneamente **trattenuti** in CARA, CPA, CAS con permesso di soggiorno temporaneo per protezione internazionale
- **La «seconda accoglienza»**
 - **fino 2018** *Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)* basato su progetti comunali finanziati
 - **2018-20** (d.l. 113/2018) esclusi dal *Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale* e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)
 - divieto d'iscrizione all'anagrafe comunale dichiarato incostituzionale da Corte cost. 186/2020
 - **2020** (d.l. 173/2020) *Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)* simile a SPRAR (solo 1/3, restanti in CAS)

Cittadini e stranieri

L'ESAME DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- Obbligo d'identificazione e esame a carico principalmente dello **Stato di primo ingresso o registrazione** (Reg. UE 604/2013 Dublino III)
 - in caso di salvataggio in mare identificato non con lo Stato di cui batte bandiera la nave di soccorso ma quello del luogo più sicuro e vicino (c.d. *point of safe* (POS))
- Stati UE di frontiera, specie costieri, penalizzati in manca di meccanismi obbligatori di redistribuzione dei migranti secondo i principi “di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario” (art. 80 TFUE)
 - in caso dei c.d. movimenti «secondari» Stato UE può esaminare domanda o respingere migrante

Cittadini e stranieri

- **Ufficio europeo di sostegno per l'asilo** per sostenere solidarietà all'interno UE ai fini ricollocamento beneficiari protezione internazionale (Reg. UE 439/2010)
- I tentativi (falliti) di redistribuzione volontaria basato su indicatori oggettivi (popolazione, PIL, domande già accolte)
 - la **ripartizione volontaria** tra Stati UE (Consiglio GAI 2015)
 - CGUE 2.4.2020 condanna Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia
 - **Intesa di Malta** (Malta, Francia, Italia, Germania 23.9.2019)
 - **Meccanismo volontario di solidarietà** (10.6.2022 tra 18 Stati UE + 4 associati: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein)

Cittadini e stranieri

- Le **Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale** possono accogliere la domanda oppure rigettarla:
 - per assenza dei presupposti
 - perché manifestamente infondata
 - in caso di pericolo per ordine e sicurezza pubblica in caso di condanna penale per determinati reati in via definitiva (obbligo), in primo grado o mera denuncia (facoltà)
 - violazione principio di non colpevolezza ex art. 27.2 Cost.
- Ricorso al Tribunale sospende l'espulsione
- Ulteriore ricorso in Cassazione non sospende espulsione
 - violazione diritto di difesa ex art. 24.1 Cost.

Cittadini e stranieri

PERMESSO DI SOGGIORNO (art. 5 TUI)

- **Permesso di soggiorno** (art. 5 TUI) richiesto al Questore entro 8 giorni dall'ingresso per periodo e motivi eguali al visto
 - **visite, affari e turismo** (fino a 3 mesi); **studio e formazione** (fino a 1 anno, rinnovabile); **ricongiungimento familiare** (fino a 2 anni); **cure mediche** (art. 36) per il periodo necessario; **fini investigativi** per chi collabora a indagini su terrorismo, anche internazionale, o eversione ordinamento democratico (l. 25/2010); **motivi umanitari** (art. 5.6)
 - **lavoro** dopo stipula contratto di soggiorno in cui datore di lavoro s'impegna a fornire alloggio idoneo e pagare spese di viaggio per il rientro (art. 5.3-bis l. 182/2002)
- Subordinato “a rilievi foto-dattiloscopici” e sottoscrizione “accordo di integrazione” articolato per crediti (art. 4-bis l. 94/2009)

Cittadini e stranieri

Diritto dello straniero regolarmente soggiornante

- Diritto a **servizi e prestazioni sociali indispensabili per la sua sopravvivenza o destinati alla tutela della sua salute o al suo sostentamento in caso d'invalidità**
 - alloggi sociali; misure d'integrazione e assistenza sociale come indennità di accompagnamento, pensioni d'inabilità, assegni d'invalidità, indennità per ciechi e sordi, sostegno alla maternità, contributi per canoni di locazione
 - perché si tratta di bisogni primari della persona per i quali le esigenze finanziarie non possono giustificare discriminazioni o limitazioni irragionevoli o arbitrarie (C. cost. 432/2005 su incostituzionalità trasporto pubblico gratuito riservato ai soli cittadini invalidi)

Cittadini e stranieri

- **Diritti politici**: riunione (art. 17 Cost.), associazione (art. 18 Cost.), anche in sindacati (art. 39 Cost.) ed espressione (art. 11.3 CEDU)
- Diritto al **ricongiungimento familiare** con coniuge e figli
 - divieto di espulsione per stranieri sposati o **conviventi** con cittadini italiani o loro parenti entro il 2° grado
 - divieto di espulsione per familiari del minore, i quali possono fare ingresso e permanere in deroga per gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico (art. 31.3): diritto alla salute; diritto alla genitorialità (Cass. civ. 22216/2006; 21799/2010) ma non diritto all'istruzione (Cass. civ. 5856/2010)

Cittadini e stranieri

PERMESSO DI SOGGIORNO UE DI LUNGO PERIODO

- Rilasciato dal Questore (ex carta di soggiorno) a straniero e suoi familiari in **possesso del permesso di soggiorno da almeno 5 anni** (art. 9 TUI) che dimostri
 - produzione di un reddito sufficiente
 - disponibilità di un alloggio idoneo
 - conoscenza della lingua italiana
- Ha durata indeterminata e consente di (art. 9.12)
 - entrare e circolare in Italia senza visto
 - svolgere ogni attività lavorativa senza contratto di soggiorno
 - partecipare a vita pubblica locale

Cittadini e stranieri

- Accesso ad **ulteriori prestazioni e servizi sociali** in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale
 - ✓ assegni familiari, reddito d'inclusione, assegni sociali, reddito di cittadinanza (10 anni anziché 5), alloggi di edilizia residenziale pubblica; servizio civile nazionale perché di natura non militare ma solidaristica

Cittadini e stranieri

L'ESPULSIONE DELLO STRANIERO IRREGOLARE

L'espulsione amministrativa (art. 13)

- Diversa da respingimento (differito) alla frontiera o foglio di via
- Disposta dal **Ministro dell'Interno** per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o lotta al terrorismo
 - impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (c. 11)
- Disposta dal **Prefetto** caso per caso a causa di
 - a) ingresso (dopo tempo) o soggiorno illegali nel territorio statale
 - b) permesso di soggiorno non richiesto, revocato (perdita lavoro) o scaduto senza richiesta di rinnovo, salvo forza maggiore
 - c) applicazione misura di prevenzione ante delictum o perché indiziato d'appartenere ad associazione mafiosa o similare
 - impugnabile dinanzi al giudice di pace (c. 8)

Cittadini e stranieri

- L'espulsione dei **cittadini comunitari e dei loro familiari** per gli stessi motivi degli extracomunitari da parte del Ministro dell'Interno e del Prefetto
 - motivi imperativi di pubblica sicurezza o altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; atti sovversivi contro lo Stato; condanna penale per reati di armi; fondati motivi per ritenere che la sua permanenza possa agevolare reti o attività terroristiche (art. 20 d.lgs. 30/2007)

Cittadini e stranieri

L'espulsione giudiziale

- Disposta dal giudice di pace a titolo di
 - **misura di sicurezza** *post delictum* allo straniero ritenuto socialmente pericoloso perché condannato per taluni reati (arresto in flagranza, terrorismo, droga)
 - **sanzione sostitutiva alla detenzione** (art. 16) in caso di straniero irregolare condannato alla detenzione per non più di 2 anni e l'espulsione può essere immediatamente eseguita
 - **misura alternativa alla detenzione** se straniero deve scontare meno di due anni di reclusione
 - in entrambi i casi per esigenze di deflazione carceraria

Cittadini e stranieri

Divieto di (respingimento) espulsione e estradizione (art. 19 TUI)

- Se lo straniero può essere oggetto di **persecuzioni** (rifugiato) o v'è fondato rischio che sia sottoposto a **pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti** (protezione sussidiaria) oppure ricorrano **obblighi costituzionali o internazionali** in caso di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani
 - anche se considerato socialmente pericoloso a causa di una condanna definitiva per gravi reati perché prevalgono le ragioni d'incolumità su quelle di sicurezza; pertanto lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria si conserva di fatto anche se formalmente revocata (CGUE, Grande Sezione, 14.5.2019)
- **Condizioni di salute di particolare gravità**

Cittadini e stranieri

- Può essere espulso solo dal Ministro dell'interno, lo straniero
 - in possesso di **permesso di soggiorno di lungo periodo** o titolare di **visto d'ingresso** di Stato di area Schengen
 - **minorenne**, inclusi familiari per gravi motivi di sviluppo psicofisico (art. 31.3; non basta diritto alla genitorialità o a istruzione)
 - **sposato o convivente** con italiano o loro parenti entro II grado
 - **donne incinta** e nei 6 mesi dopo il parto (incluso padre, pur non sposato o convivente)

Cittadini e stranieri

ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE (artt. 13-14 TUI)

- Espulsione immediata eseguita dal **Questore**
 - **previo nulla-osta** dell'autorità giudiziaria se processo penale pendente
 - **immediatamente esecutivo anche** in caso di ricorso contro negazione protezione internazionale
- Due possibilità
 - 1) **Foglio di via obbligatorio** = partenza volontaria
 - 2) **Accompagnamento coattivo alla frontiera** in gravi casi specifici
 - previa convalida del giudice di pace per coazione fisica ex art. 13 Cost. (C. cost. 222/2004)

Cittadini e stranieri

- Se non eseguibile subito per situazioni transitorie (soccorso, accertamento identità e nazionalità, indisponibilità vettore, acquisizione documenti di viaggio, richiesta d'asilo) **provvedimento di trattenimento** in un **Centri di permanenza per rimpatri** (CPR) “per il tempo strettamente necessario” (14.1): massimo 180 giorni (14.5)
 - comunicato entro 48 ore al giudice di pace (art. 14.1-bis e 3) che può convalidarlo nelle 48 ore successive (14.4) (art. 13 Cost.)
 - ricorso in Cassazione non ne sospende esecuzione (14.6)
- Nei CPR quindi sostano quanti
 - identificati in attesa del respingimento coattivo alla frontiera
 - espulsi in attesa dell'esecuzione del provvedimento

Cittadini e stranieri

- Se non è possibile
 - a) il trattenimento nei CPR (mancanza di posti)
 - b) o eseguire l'espulsione entro il termine massimo di 90 gg. (+30 in caso di accordi su rimpatri)
 - es. difficile identificazione, mancato accordo con Stato di provenienza, esistenza di legami familiari

il Questore emette (mero) ordine di allontanamento (c.d. foglio di via) entro 7 giorni verso Stato di appartenenza o di provenienza **senza convalida dell'autorità giudiziaria** (ex art. 16 Cost.) perché privo di coazione fisica (C. cost. 228/2007) (14. 5-bis)

Cittadini e stranieri

L'inottemperanza dell'ordine di espulsione

- **Se lo straniero espulso** resta nel territorio italiano
 - non più **reato penale** (diverso da immigrazione clandestina o reingresso illegale = detenzione) punito con la detenzione perché ritarda obiettivo esecuzione rimpatri (direttiva 2008/115/CE su cui CGUE 28.4.2011 caso *El Dridi*)
 - detenzione piuttosto in caso di suo reingresso prima di 5 anni dopo rimpatrio coattivo
 - ma **illecito amministrativo** punito con multa e, valutato il singolo caso, nuovo provvedimento d'espulsione con accompagnamento alla frontiera o, se impossibile, nuovo trattenimento nei CPR (art. 14.5-ter e 5-quater)